



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Roberta Casoli, all'udienza del **02.12.2015**, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] 5/2013 R.G. Lav. alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. [REDACTED] 56/2014 R.G: Lav.

TRA

[REDACTED] [REDACTED] ONIO

rappresentato e difeso dagli avv. Guerrieri [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona via Marsala n. 17, in virtù di delega posta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

[REDACTED] SRL

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro ufficio in Ancona via [REDACTED] n. [REDACTED], in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

COMUNE [REDACTED], COMUNE DI [REDACTED]
 COMUNE DI [REDACTED] E [REDACTED] E

RESISTENTI CONTUMACI

FONDAZIONE [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio ha eletto domicilio in Arcevia via [REDACTED] in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE



COMUNE DI [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona V.le [REDACTED] in virtù di delega posta a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE

COMUNE DI [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Catani in Ancona via [REDACTED]

RESISTENTE

COMUNE DI [REDACTED]

rappresentato e difeso dal funzionario ai sensi dell'art. 417 c.p.c.

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di avere lavorato, alle dipendenze della ditta Montedil srl dall'anno 2010 fino al mese di maggio 2013, inquadrato come operario di livello 3° ex C.C.N.L., Edilizia Industria, per un numero di ore superiore a quello concordato, di avere svolto mansioni superiori di responsabile di cantiere e di autista e di avere, pertanto, diritto al pagamento delle differenze retributive.

Alla presente causa è stata, poi, riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità ex art. 8 l. 604/66 pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Costituendosi in giudizio la resistente Montedil srl negava lo svolgimento delle ore di lavoro allegate in ricorso, nonché lo svolgimento delle mansioni superiori.

Il ricorrente ha anche evocato in giudizio i committenti chiedendone la condanna, nei limiti della propria quota, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.

Gli enti comunali hanno tutti eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Quanto all'asserito diritto di pagamento alle differenze retributive per svolgimento di lavoro straordinario, si osserva che la questione principale controversa è se debba considerarsi come orario di lavoro quello utilizzato dal ricorrente per coprire la distanza tra la sede della datrice di lavoro e la sede dei vari cantieri ove veniva svolta la prestazione.

A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. 5496/06, più recente Cass. n. 17511/10) afferma che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, in particolare, il carattere

— OMISSIS —



prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale.

Ciò posto, reputa questo giudice che la misura della retribuzione da prendere come base per il calcolo è quella risultante dai conteggi depositati dal [REDACTED], a seguito del provvedimento del 26.6.2015, con la conseguenza che l'ammontare del credito è pari ad €. 13.402,68, essendo circostanza pacifica tra le parti l'avvenuto versamento dell'importo di €. 7.845,00, residua un credito pari ad €. 5.557,68.

Poichè il decreto ingiuntivo è stato emesso per un importo maggiore del dovuto, il suddetto provvedimento va senza dubbio revocato, e la società [REDACTED] srl va condannata al pagamento del minor importo di €. 5.557,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme attualmente rivalutate dal dovuto al saldo.

In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese processuali, liquidate come in dispositivo vanno compensate per metà, restando il residuo a carico della società [REDACTED] srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in solido la società [REDACTED] srl e il Comune di [REDACTED] nei limiti della propria quota pari ad €. 4.120,06, a corrispondere a [REDACTED] la somma lorda di €. 40.803,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
- 2) Rigetta la domanda nei confronti dei Comuni di [REDACTED], ([REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED];
- 3) Rigetta la domanda nei confronti di [REDACTED];
- 4) Revoca il decreto ingiuntivo n. 773/2014 e condanna la società [REDACTED] srl al pagamento della somma lorda di €. 5.557,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
- 5) Compensa per 1/2 tra il ricorrente e la società [REDACTED] srl le spese di lite, condanna quest'ultima al pagamento del residuo che liquida in €. 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge;
- 6) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Comune di [REDACTED], ([REDACTED]), ([REDACTED]), il Comune di [REDACTED] e il Comune di [REDACTED];
- 7) Nulla per le spese nei confronti di [REDACTED], Comune di [REDACTED];
- 8) Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Ancona, 02.12.2015



IL GIUDICE

dott. Roberta Casoli

(atto sottoscritto digitalmente)

Io sottoscritto avv. Michele GUERRIERI (c.f. GRR MHL 72M28 11580) del foro di Ancona, nella qualità di difensore del sig. [REDACTED], ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies comma 1 D.L. 179/12 conv. L. 221/2012, come modificato dall'art. 52 D.L. 90/2014, conv. L.114/14 e ss.mm.ii.

attesto

che la presente copia cartacea della SENTENZA N. [REDACTED] /2015 pubblicata il [REDACTED] 01.2016 - Tribunale Civile di Ancona, sezione Lavoro (G.I. Dr.ssa R. Casoli), estratta tramite consultazione remota dal fascicolo informatico n. [REDACTED] /2013 r.g.- sez. lav. - Tribunale Ancona, è conforme alla copia informatica contenuta nel predetto fascicolo informatico e per legge equivalente all'originale.

Ancona, 04.02.2016

Avv. Michele Guerrieri

